

TI_GERICHTE 42.2025.27 vom 28. Juli 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-07-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2025.27

FR: TI_GERICHTE 42.2025.27 du 28 juillet 2025

IT: TI_GERICHTE 42.2025.27 del 28 luglio 2025

Erwägungen

E. 14

aprile 2022) e l'emanazione del giudizio cantonale, non andava considerato a tal punto eccessivo da costituire una violazione del principio di celerità. Visto che la censura di ritardo inammissibile si rivelava infondata, all'assicurato, patrocinato da un avvocato, è stato negato il diritto a ripetibili.

2.6. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l'art. 65 cpv. 1 Las).

L'art. 29 Lptca enuncia:

"1 La procedura è gratuita per le parti.

2 La procedura di ricorso concernente le controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1000 franchi.

L'art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l'art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

E. 19

dicembre 2006 e il giudizio emanato il 18 luglio 2008 per una vertenza relativamente complessa sul piano giuridico in ambito di aiuto d'emergenza che ha implicato l'esame di diversi diritti fondamentali era al limite dell'ammissibile, ma non eccessivo al punto di costituire una violazione degli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 par. 1 CEDU. Inoltre in un giudizio

9C_216/2024 del 30 aprile 2025, concernente un assicurato sottoposto a una perizia pluridisciplinare da parte dell'Ufficio AI al quale era stato negato il diritto a prestazioni dell'assicurazione invalidità, la nostra Massima Istanza ha stabilito al consid. 2 che la durata complessiva di un anno e mezzo del procedimento (dall'inoltro del ricorso del 4 ottobre 2022 all'emanazione della sentenza del 3 aprile 2024) dinanzi a un Tribunale cantonale, il quale, ad eccezione della richiesta dell'anticipo delle spese e dell'udienza pubblica del

E. 21

agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGa alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto», non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2025.16 del 28 aprile 2025 consid. 2.8.; STCA 42.2024.44 del 20 gennaio 2025 consid. 2.7.; STCA 42.2024.43 del 13 gennaio 2025 consid. 2.6.; STCA 42.2024.22 del 14 ottobre 2024 consid. 2.6.; STCA 42.2024.10 del 27 maggio 2024 consid. 2.6.; STCA 42.2024.3 del 18 marzo 2024 consid. 2.6.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell'11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022). Va, ad ogni modo, evidenziata, considerate altresì le precedenti procedure davanti al TCA (in particolare le cause 42.2024.22; 42.2024.43 e 42.2025.18 concernenti anch'esse ricorsi per denegata giustizia) una superficialità nell'adire il Tribunale da parte di RI 1, con riferimento alla tempistica delle impugnative rispetto alla data delle sue domande all'amministrazione, rispettivamente dell'inoltro del reclamo (inc. 42.2024.22: richiesta del 1° luglio 2024 di prestazioni assistenziali per il mese di luglio 2024 e ricorso del 10 luglio 2024 al TCA per denegata giustizia in relazione alla mancata emissione di una decisione concernente il mese di luglio 2024; inc. 42.2024.43: richiesta del 4 novembre 2024 di prestazioni assistenziali per il mese di novembre 2024 e ricorso del 14 novembre 2024 al TCA per denegata giustizia in relazione alla mancata emissione di una decisione concernente il mese di novembre 2024; inc. 42.2025.18: STCA 42.2025.10 del 7 aprile 2025 di irricevibilità del "ricorso" del 20 febbraio 2025 contro la decisione del 14 febbraio 2025 di riconoscimento dei contributi AVS solo per il periodo ottobre - dicembre 2024, con trasmissione degli atti all'USSI per emettere la relativa decisione su reclamo e ricorso per denegata giustizia del 14 aprile 2025 nei confronti dell'amministrazione per non avere emanato una decisione su reclamo). Tali considerazioni valgono a maggior ragione per quanto attiene alla presente vertenza, ritenuto che l'insorgente, il 21 maggio 2025, ha interposto reclamo contro i provvedimenti del 16 maggio 2025 e nella medesima data ha ricorso al TCA per denegata giustizia (cfr. consid. 1.3.; 1.4.). Benché il ricorrente sia già stato reso attento in questo senso con sentenza 42.2025.18 dell'11 giugno 2025 consid. 2.8., va osservato che tale giudizio è successivo all'inoltro del ricorso del 21 maggio 2025. Pertanto, anche nel caso di specie, questo Tribunale si limita ad avvisare RI 1, pro futuro, di osservare una migliore diligenza processuale. In caso contrario sarà valutata l'imposizione di una tassa di giustizia e delle spese di procedura (cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca; STF

8C_614/2024, 8C_615/2024 del 24 giugno 2025, consid. 6.2).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.